



Milano, 3/12/2018

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
A SISTEMA MODA ITALIA
Alla cortese attenzione
del legale rappresentante

Prot. n. 56/CM/18/CM/mv

OGGETTO: SANIMODA - Regime fiscale da applicare ai contributi versati al Fondo Sanimoda nell'anno 2018

Il Fondo SANIMODA ha ottenuto in data 15 ottobre 2018 la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0031438-15/10/2018-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P.

Tale iscrizione consente, ai sensi dell'art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la deducibilità delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l'annualità 2018. Pertanto le citate quote contributive non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.

Per completezza si riporta di seguito l'articolo del T.U.I.R.

"Art. 51 T.U.I.R.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);"

E' quindi possibile per le aziende operare, entro il mese di dicembre 2018, il recupero delle ritenute applicate sui contributi versati a SANIMODA nel corso dell'anno, al fine di garantire la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito dei dipendenti.

Cordiali saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco Di Natale

